

COPIA



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.29 DEL 30/04/2014

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza Municipale, convocato dal Sindaco con avviso prot. n. 5714 del 24/04/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1^ convocazione ed in sessione ordinaria.

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GORI GIANFRANCO, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
1) Merciarì Fausto	X	2) Zocchi Gisella	X
3) Guidi Moris	X	4) Domeniconi Stefano	X
5) Presti Stefania	X	6) Benedetti Angela	X
7) Alessandri Albert	X	8) Buda Manuel	X
9) Censi Maria Antonietta	X	10) Briigliadori Carla	X
11) Nicoletti Cristina	X	12) Montemaggi Gilberto	X
13) Rinaldi Lorenzo	X	14) Lucarelli Luca	X
15) Berardi Tiziana	X	16) Ravagli Nicola	X

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa RITA ARALDI.

Il Presidente GORI GIANFRANCO, constatato il numero legale, dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: LUCARELLI LUCA, DOMENICONI STEFANO, ZOCCHI GISELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata.

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data 28.04.2014.

UDITA la Relazione dell'Assessore Manuel Buda.

DATO ATTO che per i testuali contenuti della relazione e degli interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della registrazione riportata in calce alla deliberazione C.C. n. 25 in data odierna.

EFFETTUATA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
Voti favorevoli :12
Voti contrari : 4 (Lucarelli-Montemaggi-Ravagli-Rinaldi)
Astenuti :\\

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

Uff. proponente CONTABILE
L'Assessore BUDA MANUEL

VISTI, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed a regime, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla norma sopra citata, a decorrere dal 2014..

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art.13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato.

ATTESO che l'art.13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446.

RICORDATO che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 prevede, all'art.13 commi 6, 7, 8 e 9, le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta

sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati e fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione.

RICHIAMATA la propria deliberazione n.30 del 29.5.2013 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni dell'imu per l'anno d'imposta 2013 nelle seguenti misure:

- ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL T.U.I.R. DI CUI AL DPR 917/86 0,96 PER CENTO
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3 BIS, DEL D.L. 30/12/1993 N. 557 CONVERTITO NELLA LEGGE 26/2/1994 N.133 0,2 PER CENTO
- DETRAZIONI NELLA MISURA DI LEGGE

RICORDATO che a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/2013 l'imposta municipale propria non si applica alle abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota deliberata dal comune nei limiti sopra descritti e la detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RICORDATO ancora che l'art.2 del D.L. 31/08/2013 n.102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n.124, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:

- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- a decorrere dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

sono equiparate all'abitazione principale;

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica.

RICORDATO infine che l'art.1 della L. 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), commi dal 707 al 721, conferma oltre all'esenzione per l'abitazione principale, salvo le eccezioni sopra riportate, anche le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:

- l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110).

CONSTATATO che le suddette esenzioni/esclusioni/riduzioni comportano una consistente diminuzione di gettito, per cui al fine di conservare l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione si ritiene necessario determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta Municipale Propria:

- aliquota di base pari allo 1,06 per cento (comma 6 dell'art.13 del D.L. n.201/2011);
- aliquota ridotta pari allo 0,27 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (comma 7 del citato art. 13);
- detrazione di euro 200 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (comma 10 del citato art. 13).

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n.16 del 27.4.2012.

RICORDATO che ora ai sensi del comma 639 della L. 147/2013 è istituita l'Imposta unica comunale (IUC) e che sempre ai sensi del medesimo comma l'IMU costituisce la componente patrimoniale della IUC.

DATO ATTO comunque che:

- resta ferma l'applicazione dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, ai sensi del comma 702 della L. 147/2013;
- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. 147/2013;

RITENUTO pertanto di confermare il citato regolamento per la disciplina dell'Imu quale componente patrimoniale dalla IUC.

RICORDATO che:

- il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n.43 del 21.2.2014, ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014.
- l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- ai sensi dell'art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre*

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente".

VISTO l'art.13 - comma 15 - del D.Lgs. n.201/2011 - convertito in legge 214/2011.

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/2000.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL da parte del Responsabile del Settore Contabile.

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Contabile,

D E L I B E R A

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed ha valore regolamentare;
2. di stabilire per l'anno 2014, per le motivazioni ed ai sensi delle norme espresse in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,27 PER CENTO
3. di dare atto che, ai sensi del vigente art.1, comma 708, della L. 147/2013, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per i quali era prevista l'aliquota dello 0,2%
4. di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal comma 10 dell'art.13 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n.214/2011;
5. di confermare il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n.16 del 27.4.2012, quale regolamento dell'IMU componente patrimoniale dell'Imposta unica municipale atteso che ai sensi del comma 703 della L. 147/2013 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
6. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 tenuto dal MEF;
AM/gp

COPIA

Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 17-04-2014

Il Responsabile del Settore

F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 17-04-2014

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO
F.to GORI GIANFRANCO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to ARALDI RITA

PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 21-05-2014 Reg.n. 294

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
- [x] in data 01-06-2014 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-05-2014 al 05-06-2014 e contro di essa non sono stati presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:

- () carta libera soltanto per uso amministrativo
() in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo